TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio – Latina, 3 giugno 1999, n. 432.

Rientra nelle competenze della giustizia amministrativa la decisione sul ricorso presentato da un comune contro il provvedimento della Sottocommissione elettorale circondariale di riduzione del numero delle sezioni elettorali. Inadeguatezza della viabilità e mancanza di mezzi di trasporto sono motivi sufficienti per derogare al rapporto elettori/sezioni elettorali di cui all'articolo 1 del D.M. 2 aprile 1998, n. 117, non essendo necessaria, per la deroga a tale rapporto, l'impossibilità ad esercitare il diritto di voto, essendo invece, sufficiente una comprovata difficoltà.

Omissis.
DIRITTO – I – Preliminarmente il Collegio ritiene sussistere la propria giurisdizione vertendo il ricorso sulla legittimità di un provvedimento chiaramente organizzatorio adottato nell'ottica di una più razionale distribuzione del corpo elettorale e del conseguente contenimento della spesa, sottesa all'art. 53 commi 6 e 7 L. 27 dicembre 1997 n. 449.
Tale provvedimento, certamente caratterizzato da un consistente margine di discrezionalità in ordine alla individuazione delle situazioni che consentono di derogare ai limiti numerici stabiliti in via generale dalla legge citata e dal decreto ministeriale attuativo, solo in via indiretta e mediata si riflette sull'esercizio del diritto di voto, onde il Comune e i cittadini che, in qualità di residenti (ma non elettori), congiuntamente hanno proposto il ricorso, sono titolari, dinanzi allo stesso, di una posizione di interesse legittimo tutelabile, allo stato, dinanzi al giudice amministrativo. La lesione del diritto di voto potrà, eventualmente, esser fatta valere dai cittadini elettori in occasione del prossimo rinnovo del consiglio comunale ove la riduzione delle sezioni elettorali si traducesse in una oggettiva difficoltà e/o impossibilità di rendere il proprio voto.
II – Nel merito il ricorso è fondato.
La Sottocommissione elettorale circondariale di …, sul presupposto che a norma dell'art. 1 del D.M. 2 aprile 1998 il numero degli iscritti non deve essere inferiore a 500 unità per ogni sezione, non ha approvato la proposta della Commissione elettorale comunale del Comune di …, i cui cittadini aventi diritto al voto sono 518, intesa a mantenere due sezioni elettorali con 259 iscritti ciascuna, ritenendo generici e non puntualmente comprovati i presupposti previsti dall'art. 4 del D.M. citato per l'applicazione della deroga, sull'assunto che secondo la Corte di cassazione (sent. n. 6270 del 22 giugno 1990) occorre che l'elettore sia privato della possibilità di esercitare il diritto di voto, a nulla rilevando la circostanza che la ripartizione delle sezioni elettorali renda più scomodo tale diritto.
II.1 – Osserva il Collegio che la deroga ai limiti numerici è prevista sia dall'art. 2 comma 2 D.M. n. 117 del 1998 che fa riferimento a particolari, comprovate condizioni di lontananza o di viabilità che rendano difficile l'esercizio del voto (le quali possono consentire la costituzione di due sezioni anziché una nei Comuni con popolazione inferiore a 1200 abitanti), sia dal successivo art. 4 comma 3 che consente che il numero degli iscritti in una sezione sia inferiore a 500, in casi eccezionali di comprovate difficoltà nell'esercizio del diritto di voto dovute a notevole distanza tra abitazioni e seggi o a viabilità assolutamente inadeguata.
Come è dato vedere entrambe le norme parlano di "difficoltà" nell'esercizio del diritto di voto, non di impossibilità assoluta onde la giurisprudenza richiamata dalla Sottocommissione, peraltro precedente all'entrata in vigore delle norme citate, appare non pertinente.
Di contro, la Commissione elettorale comunale, nel proporre il mantenimento delle due sezioni elettorali, evidenzia, in particolare per quella n. 2, ubicata nella frazione …, composta di tre borgate abbastanza distanti dal seggio e con popolazione prevalentemente anziana, le difficoltà che si frappongono al concreto esercizio del diritto di voto per l'inadeguatezza della viabilità e la mancanza di mezzi pubblici di trasporto, tenuto anche conto che … è un Comune montano ubicato a circa 1000 metri di altezza.
Ad avviso del Collegio l'esposta motivazione è sufficiente per giustificare la richiesta deroga non potendosi negare che le particolari condizioni rappresentate dalla Commissione elettorale comunale costituiscono un oggettivo ostacolo al pieno e normale esercizio del diritto di voto.
In ogni caso, deve anche rilevarsi che la Sottocommissione circondariale, disponendo direttamente, la riduzione delle sezioni elettorali da due ad una, non solo ha esercitato un potere non previsto dalla norma, ma ha anche violato l'art. 7 comma 1 del D.M. n. 117 del 1998 il quale prevede il rinvio degli atti alla commissione elettorale comunale.

III – Il ricorso deve essere in conclusione accolto ravvisandosi sufficienti motivi per compensare le spese e gli onorari di giudizio.